

l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio:

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire il ripristino di un sistema che scoraggi l'uso dei contanti nelle transazioni commerciali, reintroducendo la soglia massima di 5.000 euro all'utilizzo del contante, così come disposto dalla normativa europea antiriciclaggio.

9/1972/**141**. Lulli, Testa, Vico, Benamati, Calearo, Ciman, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Zunino.

La Camera,

premesso che:

gli ex lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico, attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468, da tempo attendono di essere stabilizzati;

tale personale non svolge mansioni esclusivamente di pulizia ma quelle più ampie di collaboratori scolastici rappresentando un supporto indispensabile alla quotidianità delle attività scolastiche;

impegna il Governo

a prevedere l'inserimento di tale personale nel percorso di stabilizzazione previsti da norme statali e regionali.

9/1972/**142**. Gatti, Siragusa, D'antoni, Antonino Russo.

La Camera,

premesso che:

gli ex lavoratori socialmente utili transitati allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico,

attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468, da tempo attendono di essere stabilizzati;

tale personale non svolge mansioni esclusivamente di pulizia ma quelle più ampie di collaboratori scolastici rappresentando un supporto indispensabile alla quotidianità delle attività scolastiche;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento di tale personale nel percorso di stabilizzazione previsti da norme statali e regionali.

9/1972/**142**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Gatti, Siragusa, D'antoni, Antonino Russo.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 124 del 1999 trasferiva funzioni e personale dagli enti locali al Ministero della pubblica istruzione;

tale trasferimento ha coinvolto anche personale precario di Comuni e Province che svolgevano funzioni di personale ATA;

in particolare con compiti amministrativi, venivano trasferiti allo Stato un migliaio lavoratori *ex* articolo 23;

gli stessi venivano stabilizzati nel 2001 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di 60 mesi. Alla scadenza, i suddetti lavoratori, invece dell'attesa assunzione (prevista come fase successiva alla stabilizzazione in presenza anche di posti vuoti in pianta organica) si ritrovarono invece in regime di proroga con scadenza 31 dicembre 2008 in base al Decreto del 20 ottobre 2006 del Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell'Economia e delle Finanze;

la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 all'articolo 3, comma 94, lettera *b*),

consentiva la progressiva stabilizzazione del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima (1° gennaio 2008) e che, alla stessa data, avesse già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, non continuativi, (questi lavoratori ad oggi ne hanno maturati 8 anni e tutti continuativi), nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione. Entro il 30 aprile 2008 (termine ordinario) erano da redigere i piani di stabilizzazione di tale personale e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2008 (termine prorogato al 30 giugno 2008 dal decreto-legge n. 248/2007) erano da individuare i requisiti e le modalità di attuazione, fermo restando che ai fini della stabilizzazione, a decorrere dal 2008, il fondo per la stessa stabilizzazione avrebbe dovuto essere incrementato;

per l'attuazione del suddetto disposto legislativo il Ministro avrebbe dovuto richiedere a breve alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ai ministri delle Riforme, dell'Economia e del Lavoro l'accesso al fondo per la stabilizzazione dei co.co.co utilizzati nelle istituzioni scolastiche in funzioni riconducibili ai profili professionali di assistente amministrativo o tecnico;

dal verbale della riunione del 24 settembre 2008 tra le organizzazioni sindacali di categoria e il MIUR – Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VIII, relativo alle questioni afferenti al personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche si evince essere stata rappresentata anche l'obiettivo specificità della situazione degli interessati rispetto a quella dell'ordinario personale co.co.co. a fronte in particolare, della circostanza che il personale in questione è transitato *de jure* all'Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. L'Amministrazione, preso atto di tutto quanto,

ha ribadito nel verbale la precipua, attenzione verso la questione di riferimento, confermando, in particolare, l'intervenuta richiesta al Ministro del tesoro dell'appostamento, anche nell'emananda legge finanziaria, delle necessarie risorse, quanto meno per il prossimo esercizio 2009;

sempre ai sensi della legge n. 124 del 1999 venivano trasferiti allo Stato con compiti ausiliari lavoratori socialmente utili riuniti in cooperative quale strumento transitorio in previsione della loro stabilizzazione prevista dalla normativa già allora vigente;

tali rapporti di lavoro dal 2000 ad oggi sono stati prorogati attraverso apposite convenzioni sottoscritte dai CSA;

in analoghe situazioni i lavoratori LSU mantengono convenzioni con Comuni ai sensi del comma 430 della legge n. 266 del 2005, che autorizza gli enti locali a prorogare le convenzioni « nelle more di una effettiva stabilizzazione occupazionale dei detti soggetti »;

tale disposizione riguarda soggetti provenienti dallo stesso bacino dei lavoratori delle cooperative in questione utilizzate attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo n. 468 del 1997;

anche il personale in questione con compiti di personale ATA è transitato *de jure* all'Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

la legge n. 266 del 2005 al comma 245 per gli anni 2006, 2007, 2008 ha autorizzato la spesa di 370 milioni per la proroga delle attività di cui all'articolo 78 comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e quindi dei lavoratori Cococo e ex LSU riuniti in cooperative;

né nel provvedimento in discussione né tantomeno nella citata legge n.133 si trova cenno del rifinanziamento per i prossimi anni delle attività fin qui svolte dalle fattispecie di lavoratori descritti in premessa;

la cessazione dei contratti di lavoro con i lavoratori Co.co.co. e con le coope-

native ex LSU, che svolgono a tutt'oggi compiti e funzioni ATA comporterebbe un danno serio per le istituzioni scolastiche, che rischierebbero nella maggior parte dei casi la chiusura;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di reperire i finanziamenti necessari al rinnovo, per i prossimi anni, delle convenzioni con le cooperative e dei contratti con i lavoratori Co.co.co. transitati dagli enti locali allo Stato ai sensi e per gli effetti della legge n. 124 del 1999;

a valutare l'opportunità di prevedere la stabilizzazione di tale personale.

9/1972/**143**. Antonino Russo, Siragusa.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 124 del 1999 trasferiva funzioni e personale dagli enti locali al Ministero della pubblica istruzione;

tale trasferimento ha coinvolto anche personale precario di Comuni e Province che svolgevano funzioni di personale ATA;

in particolare con compiti amministrativi, venivano trasferiti allo Stato un migliaio lavoratori ex articolo 23;

gli stessi venivano stabilizzati nel 2001 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata di 60 mesi. Alla scadenza, i suddetti lavoratori, invece dell'attesa assunzione (prevista come fase successiva alla stabilizzazione in presenza anche di posti vuoti in pianta organica) si ritrovarono invece in regime di proroga con scadenza 31 dicembre 2008 in base al Decreto del 20 ottobre 2006 del Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell'Economia e delle Finanze;

la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 all'articolo 3, comma 94, lettera b), consentiva la progressiva stabilizzazione del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere

alla data di entrata in vigore della legge medesima (1° gennaio 2008) e che, alla stessa data, avesse già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, non continuativi, (questi lavoratori ad oggi ne hanno maturati 8 anni e tutti continuativi), nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione. Entro il 30 aprile 2008 (termine ordinario) erano da redigere i piani di stabilizzazione di tale personale e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2008 (termine prorogato al 30 giugno 2008 dal decreto-legge n. 248/2007) erano da individuare i requisiti e le modalità di attuazione, fermo restando che ai fini della stabilizzazione, a decorrere dal 2008, il fondo per la stessa stabilizzazione avrebbe dovuto essere incrementato;

per l'attuazione del suddetto disposto legislativo il Ministro avrebbe dovuto richiedere a breve alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ai ministri delle Riforme, dell'Economia e del Lavoro l'accesso al fondo per la stabilizzazione dei co.co.co utilizzati nelle istituzioni scolastiche in funzioni riconducibili ai profili professionali di assistente amministrativo o tecnico;

dal verbale della riunione del 24 settembre 2008 tra le organizzazioni sindacali di categoria e il MIUR – Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VIII, relativo alle questioni afferenti al personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche si evince essere stata rappresentata anche l'obiettivo specificità della situazione degli interessati rispetto a quella dell'ordinario personale co.co.co. a fronte in particolare, della circostanza che il personale in questione è transitato *de jure* all'Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. L'Amministrazione, preso atto di tutto quanto, ha ribadito nel verbale la precipua, attenzione verso la questione di riferimento, confermando, in particolare, l'intervenuta

richiesta al Ministro del tesoro dell'appostamento, anche nell'emananda legge finanziaria, delle necessarie risorse, quanto meno per il prossimo esercizio 2009;

sempre ai sensi della legge n. 124 del 1999 venivano trasferiti allo Stato con compiti ausiliari lavoratori socialmente utili riuniti in cooperative quale strumento transitorio in previsione della loro stabilizzazione prevista dalla normativa già allora vigente;

tali rapporti di lavoro dal 2000 ad oggi sono stati prorogati attraverso apposite convenzioni sottoscritte dai CSA;

in analoghe situazioni i lavoratori LSU mantengono convenzioni con Comuni ai sensi del comma 430 della legge n. 266 del 2005, che autorizza gli enti locali a prorogare le convenzioni « nelle more di una effettiva stabilizzazione occupazionale dei detti soggetti »;

tale disposizione riguarda soggetti provenienti dallo stesso bacino dei lavoratori delle cooperative in questione utilizzate attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo n. 468 del 1997;

anche il personale in questione con compiti di personale ATA è transitato *de jure* all'Amministrazione scolastica in sede di concreta applicazione dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

la legge n. 266 del 2005 al comma 245 per gli anni 2006, 2007, 2008 ha autorizzato la spesa di 370 milioni per la proroga delle attività di cui all'articolo 78 comma 31 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e quindi dei lavoratori Cococo e ex LSU riuniti in cooperative;

né nel provvedimento in discussione né tantomeno nella citata legge n. 133 si trova cenno del rifinanziamento per i prossimi anni delle attività fin qui svolte dalle fattispecie di lavoratori descritti in premessa;

la cessazione dei contratti di lavoro con i lavoratori Co.co.co. e con le cooperative ex LSU, che svolgono a tutt'oggi

compiti e funzioni ATA comporterebbe un danno serio per le istituzioni scolastiche, che rischierebbero nella maggior parte dei casi la chiusura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reperire i finanziamenti necessari al rinnovo, per i prossimi anni, delle convenzioni con le cooperative e dei contratti con i lavoratori Co.co.co. transitati dagli enti locali allo Stato ai sensi e per gli effetti della legge n. 124 del 1999.

9/1972/**143**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Antonino Russo, Siragusa.

La Camera,

premesso che:

i finanziamenti previsti dal suddetto provvedimento sono insufficienti e rappresentano solo un terzo dei 375 milioni di euro necessari a garantire la prosecuzione del lavoro ai circa 20.000 lavoratori (ex LSU) impegnati nelle attività tecniche amministrative nelle scuole;

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie alla prosecuzione delle attività svolte dai 20.000 lavoratori (ex LSU) impegnati quotidianamente nelle scuole.

9/1972/**144**. Siragusa.

La Camera,

premesso che:

i finanziamenti previsti dal suddetto provvedimento sono insufficienti e rappresentano solo un terzo dei 375 milioni di euro necessari a garantire la prosecuzione del lavoro ai circa 20.000 lavoratori (ex LSU) impegnati nelle attività tecniche amministrative nelle scuole;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire le risorse necessarie alla prosecuzione delle

attività svolte dai 20.000 lavoratori (ex LSU) impegnati quotidianamente nelle scuole.

9/1972/**144**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Siragusa.

La Camera,

premesso che,

il decreto in esame prevede che il Comune di Roma non sarà tenuto a rispettare il patto di stabilità interno in relazione al costo degli investimenti per infrastrutture per il 2009 e per il 2010, tornando al rispetto del Patto soltanto nel 2011. In particolare tale deroga consentirà al Comune di Roma di ridurre drasticamente i tempi per il completamento dei lavori in corso della metropolitana,

impegna il Governo

a introdurre nei prossimi provvedimenti normativi di carattere economico, con attinenza al tema, la medesima deroga per le città con investimenti simili, in particolare per tutte le città italiane che hanno in corso di realizzazione linee per il trasporto pubblico locale: in proposito appaiono particolarmente necessarie, per gli investimenti in corso, le deroghe per Milano, Napoli, Torino, Bari, Verona, Firenze, Bologna, Catania, Palermo, Reggio Calabria.

9/1972/**145**. Boccia, Mazzarella, Calgaro, Borghesi, Sarubbi, De Pasquale.

La Camera,

premesso che:

la seria crisi economica che attraversa il Paese determina difficoltà e problemi che investono non solo le PMI e i lavoratori, ma anche i professionisti e le organizzazioni dei servizi professionali;

l'economia della conoscenza e dei servizi è il settore più innovativo ed evo-

luto dello sviluppo e della competizione nella scena globale e le professioni, che tra iscritti a ordini e collegi e nuovi professionisti in forma associativa producono circa il 14 per cento del P.I.L., sono un settore centrale della società contemporanea, ora investito dalla crisi economica, che richiede specifiche politiche di modernizzazione e di sostegno economico;

tra le misure più idonee, e coerenti con analoghe politiche in favore delle PMI, vi è l'impegno alla riduzione della doppia tassazione che grava sui beni delle casse previdenziali, le garanzie per l'accesso al credito e ai Confidi per i professionisti, il riconoscimento dei crediti di imposta almeno per la formazione obbligatoria permanente, l'estensione ai professionisti dell'IVA di cassa, la determinazione di una soglia certa di esenzione dall'IRAP, incentivi fiscali per promuovere le associazioni e le società professionali,

impegna il Governo

a promuovere misure economiche in favore delle professioni e dei servizi professionali, secondo quanto indicato.

9/1972/**146**. Mantini, Strizzolo.

La Camera,

premesso che:

la seria crisi economica che attraversa il Paese determina difficoltà e problemi che investono non solo le PMI e i lavoratori, ma anche i professionisti e le organizzazioni dei servizi professionali;

l'economia della conoscenza e dei servizi è il settore più innovativo ed evoluto dello sviluppo e della competizione nella scena globale e le professioni, che tra iscritti a ordini e collegi e nuovi professionisti in forma associativa producono circa il 14 per cento del P.I.L., sono un settore centrale della società contemporanea, ora investito dalla crisi economica, che richiede specifiche politiche di modernizzazione e di sostegno economico;

tra le misure più idonee, e coerenti con analoghe politiche in favore delle PMI, vi è l'impegno alla riduzione della doppia tassazione che grava sui beni delle casse previdenziali, le garanzie per l'accesso al credito e ai Confidi per i professionisti, il riconoscimento dei crediti di imposta almeno per la formazione obbligatoria permanente, l'estensione ai professionisti dell'IVA di cassa, la determinazione di una soglia certa di esenzione dall'IRAP, incentivi fiscali per promuovere le associazioni e le società professionali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di promuovere misure economiche in favore delle professioni e dei servizi professionali, secondo quanto indicato.

9/1972/146. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Mantini, Strizzolo, Vietti, Zorzato.

La Camera,

premessi che:

la crisi finanziaria internazionale ha pesantemente colpito il sistema bancario ed ha determinato una stretta sul credito alle piccole e medie imprese, vera ossatura della nostra economia;

gli artigiani e le piccole e medie imprese sono generalmente più dinamiche ed adattabili ai cambiamenti ma anche meno capitalizzate e quindi meno pronte a fronteggiare la mancanza di liquidità e più esposte alle restrizioni del credito da parte del sistema bancario;

se si intende effettivamente ridare stabilità al settore bancario e produttivo è indispensabile realizzare un insieme di interventi che, oltre a garantire la stabilità del sistema creditizio, individui soluzioni adeguate per attenuare l'impatto della crisi sulle piccole imprese e infonda nuova fiducia al tessuto economico;

la crisi delle piccole e medie aziende deriva infatti da molti fattori quali

le difficoltà di pagamento dei grandi gruppi, il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, i costi dell'energia esorbitanti, una pressione fiscale che erode sempre di più i margini di operatività delle imprese;

indispensabili, per fronteggiare la crisi che investe le piccole e medie imprese, sono gli interventi in ambito fiscale a partire dagli studi di settore: le piccole imprese si trovano infatti ad affrontare le scadenze fiscali senza liquidità e senza certezze sui redditi dell'anno;

la crisi economica ha messo a dura prova la capacità degli studi di settore di rappresentare correttamente la realtà delle imprese e impone interventi correttivi urgenti, in funzione anticiclica, degli strumenti di accertamento fiscale;

il principio della normalità economica fotografata dagli studi di settore si basa su dati del 2006, o precedenti, e pertanto rappresenta un quadro economico che diverge profondamente dai risultati che le imprese stanno conseguendo, siamo infatti in una fase d'emergenza che richiede risposte straordinarie anche sul fronte fiscale;

sono indispensabili interventi selettivi per adeguare gli studi di settore alla crisi soprattutto per alcuni settori più esposti ed è necessario ridurre la loro attuale valenza probatoria, riservando all'amministrazione finanziaria il compito di suffragare i dati relativi agli eventuali maggiori ricavi scaturenti dallo studio stesso con l'ausilio di ulteriori elementi di verifica;

è altresì necessario effettuare un approfondimento dei settori economici maggiormente colpiti, sulla base dei dati disponibili, anche da fonti specializzate, considerando altresì la componente territoriale sulla base delle analisi all'uopo effettuate dagli osservatori regionali;

l'articolo 8 del provvedimento in esame indica linee di intervento vaghe e ulteriormente dilazionate nel tempo per la revisione degli studi di settore,

impegna il Governo

ad effettuare in tempi brevi la revisione congiunturale degli studi di settore, individuando i settori economici e territoriali in crisi e prevedendo, nelle more di tale revisione, che gli scostamenti risultanti dagli accertamenti conseguenti all'applicazione degli studi di settore costituiscano mere presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che, in caso di rettifica, spetti all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati.

9/1972/147. Sanga, Marco Carra, Zorzato, Gava.

La Camera,

premesso che:

gli studi di settore rappresentano un imprescindibile strumento di accertamento basato su un metodo informatizzato a base statistica; sono infatti l'unico strumento efficace per contattare e controllare quasi tutti i contribuenti, imprese e lavoratori autonomi;

dai dati sugli accertamenti emerge infatti che ogni anno solo il 2 per cento dei contribuenti viene sottoposto a verifica diretta mediante visita fiscale, anche per la complessità dei controlli fiscali sulla struttura produttiva del nostro Paese, intessuta di numerosissime piccole e medie imprese;

gli studi di settore svolgono pertanto un'importantissima funzione di *moral suasion*, come parametro di raffronto credibile su cui il contribuente può misurarsi, e sono un efficace stimolo ad adottare volontariamente comportamenti virtuosi;

gli studi di settore, per come è costruito lo strumento statistico, non sono in grado di funzionare correttamente in periodi di crisi come quello che stiamo affrontando, perché — come dichiara la stessa agenzia delle entrate in più circolari, da ultimo la n. 31/E del 22 maggio 2007 — sono « uno strumento idoneo a rappresentare l'andamento dell'attività in condizioni di normalità »;

il principale elemento di criticità nell'applicazione degli studi di settore riguarda la loro valenza probatoria; nonostante i chiarimenti emanati dall'Agenzia delle Entrate tendenti a rendere più flessibile l'applicazione degli studi di settore, sulla base della legislazione vigente gli scostamenti dei ricavi del contribuente dalla congruità degli studi di settore legittimano l'accertamento della differenza; questo pone indiscutibilmente l'onere della prova a carico del contribuente, il quale, in caso di accertamento, si trova di fronte ad un compito arduo: dimostrare perché « non ha guadagnato di più »;

se « i motivi generali e particolari » per cui non è stato possibile raggiungere la congruità, dichiarati dal contribuente non sono considerati sufficienti a giustificare le minori entrate rispetto a quanto previsto dallo studio di settore, al contribuente non resta che pagare le imposte su ricavi che spesso sono solo virtuali, oppure ricorrere al contenzioso tributario, con esito quanto mai incerto; è difficile infatti che il giudice abbia elementi sufficienti per procedere ad una effettiva e realistica verifica dei ricavi del contribuente; inoltre nel contenzioso il contribuente deve sostenere i costi della difesa e, nelle more del giudizio, l'ufficio può comunque procedere a iscrivere a ruolo la metà delle imposte risultanti dall'accertamento;

verificato che:

coerentemente con quanto dichiarato, nella Circolare n. 38/E, del 12 giugno 2007, occorre evitare che lo strumento

degli studi di settore si applichi come « automatismo accertativo »;

impegna il Governo:

ad integrare la disciplina degli studi di settore in modo da chiarire — come già disposto per legge, dal precedente Governo per gli indicatori di normalità economica — che i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dagli studi di settore costituiscono presunzioni semplici;

a emanare direttive per la formazione degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate in materia di studi di settore, affinché tali uffici, nel loro concreto operare, tengano conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attività svolta nel territorio in cui ha sede l'attività medesima, anche in considerazione degli effetti della crisi economica e dei mercati;

a prevedere espressamente che, in sede di accertamento, l'Agenzia delle entrate abbia l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi di settore integrati;

a chiarire che il contribuente abbia il dovere di dichiarare il reddito vero, ma non abbia alcun obbligo di adeguarsi al livello di congruità indicato nello studio che si applica al suo settore se ritiene che tale livello non rispecchi la sua specifica realtà di impresa;

a prevedere chiare ed uniformi regole per tutti gli uffici della Agenzia delle entrate affinché tengano conto di quanto stabilito nella Circolare n. 38/E, del 12 giugno 2007, ed in particolare:

che la condizione di non congruità non implichi alcun accertamento automatico;

che in ogni caso i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore integrati non siano soggetti ad accerta-

menti automatici e in caso di accertamento spetti all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati;

a ridefinire la valenza probatoria degli scostamenti dalla congruità come mero elemento indiziario che integra la prova dell'evasione insieme ad altri elementi;

ad affinare ulteriormente gli studi di settore per renderli il più aderenti possibile alla realtà economica di ciascun territorio;

a mettere a disposizione degli osservatori regionali per gli studi di settore, quale organismo consultivo, analisi più specifiche sui singoli territori anche su base provinciale o di distretto;

a garantire una partecipazione più efficace delle associazioni di categoria alla prevista integrazione della disciplina degli studi di settore, anche in considerazione della difficile fase congiunturale.

9/1972/148. Rubinato, Benamati, Fogliardi, Zorzato, Gava.

La Camera,

premessi che:

le politiche fiscali rappresentano uno strumento di grande impatto, tra i più efficaci ed equi, per predisporre misure nazionali e sovranazionali per contrastare la crisi economica, gli effetti deflattivi, il rallentamento della produzione, l'indebolimento dei redditi e del tenore di vita di milioni di persone, esposte più di altre in questa fase recessiva;

in Italia la dinamica delle entrate tributarie continua a rallentare ed è ormai inferiore alla crescita economica. Secondo le rilevazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, tra gennaio e ottobre, le entrate tributarie dello Stato —

escludendo i ricavi *una tantum* — sono aumentate solo dell'1,7 per cento molto meno della crescita economica visto che il PIL nominale è cresciuto del 2,6 e i consumi delle famiglie di oltre il 3 per cento;

si tratta di un risultato non spiegabile dall'andamento economico. Solo gli incassi di alcune imposte sostitutive e delle imposte sulle importazioni presentano un andamento positivo, sebbene negli ultimi mesi anche quest'ultime sono in netto peggioramento;

nel complesso, a causa del peggioramento della *tax compliance* e dell'aumento dell'evasione fiscale, si stima che nel 2008 si perderanno circa 6-8 miliardi di euro di entrate (0,4 per cento del PIL) prima recuperate al fisco;

lo Stato rischia di continuare a perdere entrate anche nel 2009 e tanto da creare nuove pressioni sui saldi di finanza pubblica in un momento in cui servono risorse per finanziare misure di sostegno all'economia come hanno fatto gli altri Paesi europei;

innalzare il livello di fedeltà fiscale per raggiungere gli *standard* degli altri Paesi europei è un obiettivo di lungo periodo, nonché di estrema necessità in questa fase per poter finanziare politiche redistributive, di sostegno al reddito ed agli ammortizzatori sociali, per i quali si richiedono risorse straordinarie per fronteggiare un fabbisogno straordinario;

una crescita della fedeltà fiscale può rappresentare un patto virtuoso e trasparente fra lo Stato e tutti i contribuenti ed in particolare il mondo della piccola e media impresa al fine di favorire le riduzioni delle aliquote per le persone fisiche e per le persone giuridiche, l'inclusione nel sostegno ai redditi, la riattivazione degli incentivi agli investimenti per innovazione e sostenibilità energetica e ambientale, ampliamento degli spazi nel programma « Industria 2015 », la riforma delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento delle infrastrutture del Paese;

un aumento dei ricavi e del reddito sarebbe capace di determinare l'autofinanziamento delle minori entrate fiscali emergenti dalla riduzione delle imposizioni;

a tal fine è giunto il tempo di introdurre nella legislazione fiscale uno strumento che vincoli la riduzione della pressione fiscale all'incremento della ricchezza prodotta, un sistema premiale che stimoli ed agevoli l'efficienza produttiva delle imprese o del lavoro autonomo, perciò legata alle loro performance di lavoro incrementale rispetto ad una misura di reddito riferibile alle potenzialità dell'impresa da determinarsi in via presuntiva;

una volta definita la misura di reddito associabile ad ogni impresa, a partire dal quale determinare la misura dell'incentivo fiscale, l'agevolazione si autofinanzerebbe in quanto riconosciuta solamente quando sussiste un incremento di reddito e quindi di tributi dovuti;

proprio in una tale prospettiva gli strumenti statistici di misurazione del reddito quali sono gli studi di settore continueranno ad assumere una grande utilità non soltanto ai fini della fedeltà fiscale ma anche come base di riferimento di una sistema premiale che consenta di alleggerire la pressione fiscale per tutti e soprattutto alle imprese più efficienti;

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca norme in materia di revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

la finalità di tali disposizioni è tesa a tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali;

tra le finalità del legislatore vi è senza dubbio l'intendimento di prevenire l'emergere, in misura rilevante o persino maggioritaria, di situazioni di non congruità, in determinate fasce di contri-

buenti, a causa di un divario, reso oggettivamente incolmabile dalla crisi economica, fra le aspettative dell'amministrazione finanziaria e l'effettiva capacità limite di generare reddito da parte degli stessi contribuenti;

scongiurare una tale eventualità si configura come primario interesse pubblico dal momento che alti livelli di non congruità, oltre che costituire una ampia zona d'ombra nella quale è più difficile individuare l'evasione, generano disagi tra i contribuenti onesti, laddove la non congruità è generata da un abbassamento della capacità competitiva delle imprese, e indeboliscono la credibilità dello strumento degli studi di settore la cui forza deriva anche dall'affidabilità e dalla precisione statistica;

l'articolo 8 del disegno di legge in esame non reca i tempi entro i quali il Ministro dell'economia e delle finanze promulga il decreto che contiene le disposizioni integrative degli studi di settore;

impegna il Governo:

a valutare ogni utile provvedimento per condurre una lotta efficace, equa e doverosa all'evasione fiscale;

ad adoperarsi per valutare di emanare ogni utile provvedimento che rafforzi, in via straordinaria e limitatamente agli anni fiscali 2008 e 2009, le norme che la giurisprudenza, oltreché la stessa prassi dell'Agenzia delle entrate (circolare 5/E/2008), portano ad affermare che dagli studi di settore deriva una presunzione semplice e che pertanto spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati;

ad adoperarsi affinché il Ministro dell'economia e delle finanze promulghi in tempi utili, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto di cui all'articolo 8 e per sta-

bilire che lo stesso venga sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

9/1972/149. Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Cenni, Nannicini, Rubinato, Sanga.

La Camera,

premesso che:

le politiche fiscali rappresentano uno strumento di grande impatto, tra i più efficaci ed equi, per predisporre misure nazionali e sovranazionali per contrastare la crisi economica, gli effetti deflattivi, il rallentamento della produzione, l'indebolimento dei redditi e del tenore di vita di milioni di persone, esposte più di altre in questa fase recessiva;

in Italia la dinamica delle entrate tributarie continua a rallentare ed è ormai inferiore alla crescita economica. Secondo le rilevazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, tra gennaio e ottobre, le entrate tributarie dello Stato — escludendo i ricavi *una tantum* — sono aumentate solo dell'1,7 per cento molto meno della crescita economica visto che il PIL nominale è cresciuto del 2,6 e i consumi delle famiglie di oltre il 3 per cento;

si tratta di un risultato non spiegabile dall'andamento economico. Solo gli incassi di alcune imposte sostitutive e delle imposte sulle importazioni presentano un andamento positivo, sebbene negli ultimi mesi anche quest'ultime sono in netto peggioramento;

nel complesso, a causa del peggioramento della *tax compliance* e dell'aumento dell'evasione fiscale, si stima che nel 2008 si perderanno circa 6-8 miliardi

di euro di entrate (0,4 per cento del PIL) prima recuperate al fisco;

lo Stato rischia di continuare a perdere entrate anche nel 2009 e tanto da creare nuove pressioni sui saldi di finanza pubblica in un momento in cui servono risorse per finanziare misure di sostegno all'economia come hanno fatto gli altri Paesi europei;

innalzare il livello di fedeltà fiscale per raggiungere gli *standard* degli altri Paesi europei è un obiettivo di lungo periodo, nonché di estrema necessità in questa fase per poter finanziare politiche redistributive, di sostegno al reddito ed agli ammortizzatori sociali, per i quali si richiedono risorse straordinarie per fronteggiare un fabbisogno straordinario;

una crescita della fedeltà fiscale può rappresentare un patto virtuoso e trasparente fra lo Stato e tutti i contribuenti ed in particolare il mondo della piccola e media impresa al fine di favorire le riduzioni delle aliquote per le persone fisiche e per le persone giuridiche, l'inclusione nel sostegno ai redditi, la riattivazione degli incentivi agli investimenti per innovazione e sostenibilità energetica e ambientale, ampliamento degli spazi nel programma « Industria 2015 », la riforma delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento delle infrastrutture del Paese;

un aumento dei ricavi e del reddito sarebbe capace di determinare l'autofinanziamento delle minori entrate fiscali emergenti dalla riduzione delle imposizioni;

a tal fine è giunto il tempo di introdurre nella legislazione fiscale uno strumento che vincoli la riduzione della pressione fiscale all'incremento della ricchezza prodotta, un sistema premiale che stimoli ed agevoli l'efficienza produttiva delle imprese o del lavoro autonomo, perciò legata alle loro performance di lavoro incrementale rispetto ad una misura di reddito riferibile alle potenzialità dell'impresa da determinarsi in via presuntiva;

una volta definita la misura di reddito associabile ad ogni impresa, a partire dal quale determinare la misura dell'incentivo fiscale, l'agevolazione si autofinanzerebbe in quanto riconosciuta solamente quando sussiste un incremento di reddito e quindi di tributi dovuti;

proprio in una tale prospettiva gli strumenti statistici di misurazione del reddito quali sono gli studi di settore continueranno ad assumere una grande utilità non soltanto ai fini della fedeltà fiscale ma anche come base di riferimento di una sistema premiale che consenta di alleggerire la pressione fiscale per tutti e soprattutto alle imprese più efficienti;

l'articolo 8 del disegno di legge in esame reca norme in materia di revisione congiunturale speciale degli studi di settore;

la finalità di tali disposizioni è tesa a tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali;

tra le finalità del legislatore vi è senza dubbio l'intendimento di prevenire l'emergere, in misura rilevante o persino maggioritaria, di situazioni di non congruità, in determinate fasce di contribuenti, a causa di un divario, reso oggettivamente incolmabile dalla crisi economica, fra le aspettative dell'amministrazione finanziaria e l'effettiva capacità limite di generare reddito da parte degli stessi contribuenti;

scongiurare una tale eventualità si configura come primario interesse pubblico dal momento che alti livelli di non congruità, oltre che costituire una ampia zona d'ombra nella quale è più difficile individuare l'evasione, generano disagi tra i contribuenti onesti, laddove la non congruità è generata da un abbassamento della capacità competitiva delle imprese, e indeboliscono la credibilità dello stru-

mento degli studi di settore la cui forza deriva anche dall'affidabilità e dalla precisione statistica;

l'articolo 8 del disegno di legge in esame non reca i tempi entro i quali il Ministro dell'economia e delle finanze promulga il decreto che contiene le disposizioni integrative degli studi di settore;

impegna il Governo:

a valutare ogni utile provvedimento per condurre una lotta efficace, equa e doverosa all'evasione fiscale;

ad adoperarsi affinché il Ministro dell'economia e delle finanze promulghi in tempi utili, il decreto di cui all'articolo 8 e per stabilire che lo stesso venga sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

9/1972/149. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Ceccuzzi, Fluvi, Carella, Causi, D'Antoni, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Ria, Sposetti, Strizzolo, Cenni, Nannicini, Rubinato, Sanga, De Pasquale.

La Camera,

premessi che:

la crisi economica internazionale, come ampiamente previsto, sta facendo ormai sentire i suoi effetti anche nel nostro Paese, con conseguenze particolarmente pesanti per i lavoratori;

dagli ultimi dati recentemente pubblicati si prevede che il 2009 e il 2010 si configurano come due anni di recessione con conseguente tracollo dei posti di lavoro: secondo gli stessi dati nell'anno in corso saranno 600 mila i lavoratori che perderanno il posto di lavoro e la disoccupazione salirà all'8,4. Solo nel mese di dicembre 2008, il ricorso alla cassa integrazione ordinaria da parte delle aziende ha conosciuto un incremento pari al 526

per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

le timide misure previste dal provvedimento in esame, e più complessivamente dalle politiche sin qui varate dal Governo, non appaiono in grado di far fronte alle dimensioni del fenomeno della flessione dell'occupazione e alla conseguente crescente richiesta di ricorso agli ammortizzatori sociali;

in questo contesto, si delinea come improcrastinabile la soluzione di un ulteriore problema che, apparentemente secondario, appare come una inaccettabile, ulteriore penalizzazione di lavoratori già duramente colpiti dalle conseguenze della crisi. Infatti, l'attuale trattamento fiscale sugli emolumenti arretrati sul trattamento di integrazione salariale (CIGS), applicato dall'INPS, in qualità di sostituto di imposta, prevede che gli stessi siano sottoposti a tassazione separata — qualora erogati nel corso dell'anno successivo al periodo di mancato impiego —, equiparandoli a quelle tipologie di reddito che, pur assumendo rilevanza fiscale in un determinato momento, si formano in periodi di imposta precedenti;

tale circostanza appare configurarsi come un'ingiusta penalizzazione di redditi già fortemente decurtati, risultando, peraltro, in contrasto con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate che nella risoluzione 379/E, del 3 dicembre 2002, e nella circolare n. 23 del 1997, chiarisce che «l'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo di imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici per l'erogazione degli emolumenti stessi»,

impegna il Governo

ad attivarsi, per quanto di sua competenza, per favorire un'applicazione del

regime fiscale di detti trattamenti volta ad escludere la richiamata ingiusta penalizzazione.

9/1972/**150**. Ginefra, Vico, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

La Camera,

premesso che:

è valutabile positivamente che con l'articolo 15 del provvedimento in esame; ai commi da 16 a 23, si proceda alla rivalutazione dei beni immobili da parte delle imprese, affrancando il saldo attivo della rivalutazione con il versamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento;

è opportuno estendere la possibilità di rivalutazione anche ai terreni edificabili,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere la possibilità per le imprese di rivalutare, con previsione di un'imposta sostitutiva, anche i terreni edificabili.

9/1972/**151**. Vanalli.

La Camera,

premesso che:

è valutabile positivamente che con l'articolo 15 del provvedimento in esame; ai commi da 16 a 23, si proceda alla rivalutazione dei beni immobili da parte delle imprese, affrancando il saldo attivo della rivalutazione con il versamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento;

è opportuno estendere la possibilità di rivalutazione anche ai terreni edificabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere la possibilità per le imprese di rivalutare, con previsione di un'imposta sostitutiva, anche i terreni edificabili.

9/1972/**151**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Vanalli, Zorzato.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione dei costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese ed alla riallocazione e rimodulazione delle risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione, nonché per interventi infrastrutturali, provvedendo nel contempo all'introduzione di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;

la tratta Maglie-Santa Maria di Leuca lungo la strada statale n. 275 rientra nell'ambito del 1° Programma degli interventi strategici e di interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 2001, che la riporta all'allegato 1, tra i « Sistemi stradali e autostradali » del « Corridoio Plurimodale Adriatico », con la dizione « Maglie-Santa Maria di Leuca », opera compresa nell'Intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia, sottoscritta il 10 ottobre 2003;

il progetto preliminare, redatto da ANAS S.p.A. unitamente allo studio di impatto ambientale, è stato approvato, ai

sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 (articolo 165), dal CIPE nella seduta dei 20 dicembre 2004 (delibera n. 92 del 2004), mentre il progetto approvato prevede l'ampliamento della sede stradale e l'adeguamento alla sezione B (strade extraurbane principali), di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001, tra il Km 0+00 e il Km 39+736 nonché nuovi svincoli di raccordo con la viabilità locale (in totale 19) e strade di servizio (in totale Km. 59,48);

la giunta regionale della Puglia con deliberazione n. 102 del 2007 ha determinato la modifica dell'intervento prevedendo, per il tratto Maglie-Tricase-Montesano Salentino, un ampliamento stradale a quattro corsie in conformità all'originale progetto, mentre per il tratto Montesano Salentino-S. Maria di Leuca la sola messa in sicurezza e sistemazione della preesistente strada a due corsie con un costo complessivo per l'intervento che ammonta a 11,55 milioni di euro a fronte dell'importo originario di 152,40 milioni di euro;

il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota del 6 aprile 2006, sulla scorta delle considerazioni svolte dalle competenti soprintendenze ha espresso parere favorevole sul progetto;

a seguito di un decennio di elaborazioni progettuali e di coinvolgimento delle popolazioni interessate, appare indispensabile ottenere immediatamente i frutti reali di tale lavoro, attraverso l'appalto delle opere e la consegna dei lavori utilizzando procedure analoghe o, comunque, ispirate alle stesse motivazioni che il Governo ha proposto per il Ponte sullo stretto di Messina e per la Pedemontana,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie per dare immediata attuazione alle procedure che permettano l'affidamento dell'appalto e il conseguente avvio dei lavori per il potenziamento della tratta Maglie- Santa Maria di Leuca.

9/1972/152. Ria.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame si pone l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il finanziamento del sistema economico, parallelamente alla riduzione dei costi amministrativi eccessivi a carico delle imprese ed alla riallocazione e rimodulazione delle risorse del quadro strategico nazionale per apprendimento ed occupazione, nonché per interventi infrastrutturali, provvedendo nel contempo all'introduzione di disposizioni straordinarie e temporanee per la velocizzazione delle relative procedure;

la tratta Maglie-Santa Maria di Leuca lungo la strada statale n. 275 rientra nell'ambito del 1° Programma degli interventi strategici e di interesse nazionale di cui alla deliberazione del CIPE n. 121 del 2001, che la riporta all'allegato 1, tra i « Sistemi stradali e autostradali » del « Corridoio Plurimodale Adriatico », con la dizione « Maglie-Santa Maria di Leuca », opera compresa nell'Intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia, sottoscritta il 10 ottobre 2003;

il progetto preliminare, redatto da ANAS S.p.A. unitamente allo studio di impatto ambientale, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 (articolo 165), dal CIPE nella seduta dei 20 dicembre 2004 (delibera n. 92 del 2004), mentre il progetto approvato prevede l'ampliamento della sede stradale e l'adeguamento alla sezione B (strade extraurbane principali), di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2001, tra il Km 0+00 e il Km 39+736 nonché nuovi svincoli di raccordo con la viabilità locale (in totale 19) e strade di servizio (in totale Km. 59,48);

la giunta regionale della Puglia con deliberazione n. 102 del 2007 ha determi-

nato la modifica dell'intervento prevedendo, per il tratto Maglie-Tricase-Montesano Salentino, un ampliamento stradale a quattro corsie in conformità all'originale progetto, mentre per il tratto Montesano Salentino-S. Maria di Leuca la sola messa in sicurezza e sistemazione della preesistente strada a due corsie con un costo complessivo per l'intervento che ammonta a 11,55 milioni di euro a fronte dell'importo originario di 152,40 milioni di euro;

il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota del 6 aprile 2006, sulla scorta delle considerazioni svolte dalle competenti soprintendenze ha espresso parere favorevole sul progetto;

a seguito di un decennio di elaborazioni progettuali e di coinvolgimento delle popolazioni interessate, appare indispensabile ottenere immediatamente i frutti reali di tale lavoro, attraverso l'appalto delle opere e la consegna dei lavori utilizzando procedure analoghe o, comunque, ispirate alle stesse motivazioni che il Governo ha proposto per il Ponte sullo stretto di Messina e per la Pedemontana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure necessarie per dare immediata attuazione alle procedure che permettano l'affidamento dell'appalto e il conseguente avvio dei lavori per il potenziamento della tratta Maglie-Santa Maria di Leuca.

9/1972/**152**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Ria.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in oggetto all'articolo 2 prevede agevolazioni, per il solo 2009, relativamente all'importo delle rate dei mutui a tasso variabile calcolato ad un tasso non superiore al 4 per cento, ovvero al tasso indicato nel contratto di mutuo, se maggiore;

la maggior parte delle famiglie italiane, circa il 70 per cento, possiede una casa di proprietà acquistata con la sottoscrizione di un mutuo;

la situazione economica di crisi globale rende più che mai necessario ed urgente un sostegno alle famiglie che hanno stipulato un contratto di mutuo;

costituzionalmente è previsto un criterio di uguaglianza di trattamento nei confronti dei destinatari di misure normative agevolative,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in sede di ulteriori provvedimenti di urgenza, così come è stato disposto per i mutui a tasso variabile, di prevedere delle norme a tutela di coloro i quali abbiano sottoscritto mutui a tasso fisso, ponendo in favore di questi ultimi, a carico dello Stato, il differenziale di interesse superiore al 4 per cento riferito ai mutui a tasso fisso.

9/1972/**153**. Frassinetti.

La Camera,

premessi che:

gli studi di settore costituiscono uno degli strumenti a disposizione dell'amministrazione finanziaria per stimare i ricavi ed i compensi di imprese e professionisti;

nell'ambito della complessa normativa vigente, la circolare n. 5 del 23 gennaio 2008 della stessa Agenzia delle entrate chiarisce che «i maggiori ricavi o compensi desumibili dagli indici di normalità costituiscono presunzione semplice» e che «non si tratta di una presunzione qualitativamente diversa da quella che caratterizza l'utilizzo degli studi di settore»;

la stessa circolare n. 5 chiarisce che «la motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore non deve essere di regola rappresentata dal mero, automatico rinvio delle risultanze

degli studi di settore, ma deve dare conto in modo esplicito delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio con il contribuente, hanno condotto l'ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi determinati anche tenendo conto degli indicatori di normalità »;

gli uffici, pertanto, dovrebbero motivare gli accertamenti da studi di settore con altri elementi probatori, contabili, patrimoniali o deduttivi (es. redditometro) specifici del contribuente;

nella pratica il comportamento degli uffici in sede di contraddittorio si esplicita esclusivamente nell'offrire al contribuente uno « sconto » rispetto alle risultanze dello studio di settore;

in caso di mancata adesione del contribuente, l'accertamento viene notificato senza alcuna specifica motivazione, riportando esclusivamente il risultato finale dello studio di settore, e diventando sostanzialmente un provvedimento automatico, contrario allo spirito della legge ed ai contenuti della circolare n. 5 appena richiamata;

tale comportamento è frequentemente bocciato dalle commissioni tributarie, che condannano alla soccombenza gli uffici perché l'accertamento è basato esclusivamente sullo studio di settore e non è corroborato da argomentazioni inerenti la specifica situazione di fatto del contribuente,

impegna il Governo

a vigilare sulla correttezza dell'operato degli uffici, in modo che gli accertamenti seguano le disposizioni contenute nella circolare n. 5 del 2008;

a presentare alle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dell'Agenzia delle entrate sull'attività di accertamento mediante studi di settore con particolare riguardo alle adesioni in sede di contraddittorio, al conseguente contenzioso, all'autotutela, completa di risultanze in termini di gettito e con dati suddivisi per provincia;

a emanare disposizioni per evitare che in sede di contenzioso vengano perpetuate posizioni soccombenti per accertamenti assolutamente privi di motivazioni, basati esclusivamente sul risultato finale degli studi di settore e senza l'utilizzo di alcun altro elemento probatorio specifico come richiesto dalla normativa vigente;

visto anche il consolidato orientamento delle commissioni tributarie, ad emanare una specifica circolare per favorire gli interventi in autotutela degli uffici ed evitare inutile contenzioso.

9/1972/154. (Nuova formulazione) Cota, Forcolin, Dal Lago, Fugatti, Zorzato, Polledri, Biancofiore.